

Un concorso lungo un anno

Si è finalmente concluso lo svolgimento del concorso interno per titoli, riservato agli assistenti capo, che consentirà nei fatti di ripristinare la progressione di carriera prevista per questa categoria di personale prima del riordino effettuato con il decreto legislativo 2 maggio 1995, n. 197.

L'accesso alla qualifica di vice sovrintendente mediante concorso per soli titoli è stato introdotto poco meno di tre anni fa dal decreto legislativo 28 febbraio 2003, n. 53 recante, appunto, "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato".

Il nuovo sistema prevede, in relazione alle vacanze determinatesi nel ruolo dei sovrintendenti al 31 dicembre di ciascun anno, il bando parallelo di due concorsi (articolo 24-quater d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 nel testo sostituito dall'articolo 2, d.lgs. 197/1995, come modificato dall'articolo 2, d.lgs. 53/2001):

- 60% concorso interno per titoli riservato agli assistenti capo;
- 40% concorso interno per titoli ed esame scritto cui possono partecipare gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti in possesso di un'anzianità di almeno quattro anni di effettivo servizio.

In base all'attuale normativa un concorso interno per titoli è di fatto analogo ad uno scrutinio per merito comparativo; lo scrutinio per merito comparativo si differenzia dallo scrutinio per merito assoluto proprio perché "comparativo": non è sufficiente limitarsi a verificare il possesso dei titoli necessari alla promozione (anzianità di servizio, assenza di demerito, ecc.), ma bisogna effettuare tra tutti i candidati una comparazione che può comportare variazioni anche molto significative rispetto all'originaria posizione nel ruolo e/o qualifica di provenienza.

In considerazione della necessità di colmare il vuoto di promozioni riservate agli assistenti capo determinatosi dopo il 1995, l'articolo 12, d.lgs. 53/2001 prevede inoltre che, per i concorsi riferiti alle vacanze registrate dall'anno 2000 all'anno 2004, l'aliquota relativa al concorso riservato agli assistenti capo sia aumentata dal 60 al 70 per cento e, per il solo concorso relativo alle vacanze determinatesi al 31 dicembre 2000 (quello appena concluso), l'ammissione a partecipare di un numero di candidati pari al numero dei posti a concorso aumentato del 30 per cento.

In base alle vacanze registrate al 31 dicembre 2000 (circa 5.460), in stretta applicazione della descritta normativa, con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza il 30 gennaio 2003 è stato bandito un concorso a 3.824 posti, numero che aumentato del 30% (1.147) ha determinato quello degli aventi diritto a partecipare in 4.971; parallelamente al bando il Dipartimento della pubblica sicurezza ha dato ampia diffusione all'elenco di tali aventi diritto (approssimativamente corrispondente agli assistenti capo promossi a tale qualifica dal 15 ottobre 1995 al 19 gennaio 1998).

La diffusione di tale elenco era intesa a snellire le procedure evitando che presentasse domanda personale che non aveva alcuna reale possibilità di vincere il concorso: la posizione di questi ultimi, una volta accettata la domanda, dove-

va essere ed è stata comunque doverosamente acquisita e valutata.

Nonostante la diffusione dell'elenco alcuni hanno però ritenuto di dover spingere a presentare comunque le domande di partecipazione il personale che non vi era compreso, che in perfetta buona fede ha aderito all'invito; è stato così che le domande sono pervenute in numero di ben 7.000 circa, giungendo di fatto ad aumentare di quasi il 50% il lavoro che hanno dovuto effettuare sia gli uffici periferici che quelli centrali, contribuendo a penalizzare sia gli assistenti capo che in quell'elenco erano compresi, sia proprio coloro i quali, avendo presentato inutilmente domanda per un concorso che non avrebbero potuto vincere, hanno di fatto contribuito a ritardare l'uscita di quelli successivi nell'ambito dei quali essi stessi avrebbero potuto essere promossi.

Questo inutile aggravio ha dato un contributo determinante ad un esasperante rallentamento, generato da svariati altri fattori concomitanti, tra cui ci limitiamo a citare i lavori di ristrutturazione che interessano gli edifici all'interno dei quali sono ubicati i locali occupati dai competenti uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza, costretti ad operare in condizioni limite anche sotto l'aspetto della sicurezza e l'inammissibile leggerezza con cui taluni uffici periferici hanno raccolto e trasmesso la documentazione di competenza, la cui incompletezza ed inesattezza è all'origine dei supplementi di istruttoria che si sono a più riprese resi necessari, addirittura anche dopo la divulgazione della graduatoria, avvenuta nella serata di martedì 13 gennaio scorso e da allora disponibile sul nostro web, in un apposito spazio ove è raccolta tutta la documentazione attinente a questa delicata materia.

Con nota n. 557/RS/01/67/0082 del 15 gennaio scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha reputato opportuno sottolineare che, come chiaramente indicato al piede di tutte le pagine del documento contenente la graduatoria diffuso dal Dipartimento medesimo, è stata necessaria una verifica finale degli atti che ha comportato "limitate variazioni nell'ordine di selezione": se va poco male ad Alois Kaneider, che passa da 3.823 al 3.824 e va benino a Giancarlo Satin, che passa da 3.826 a 3.825 ed ottiene una speranza in più, va bene a Bruno Marinucci, che passa da 3.825 a 3.823, ma va molto male a Serafino Ercoli, che da 3.824 scivola a quota 4.004.

D'altro canto queste carenze nella tempestività e nell'accuratezza della trasmissione della documentazione matricolare sono ben note e sono all'origine nei gravi ritardi che proprio in questo periodo si stanno registrando anche per i "normali" scrutini per merito comparativo: da mesi vengono rinviate le promozioni per l'accesso alle qualifiche di sovrintendente capo e di revisore tecnico capo proprio per l'incompletezza della documentazione di un numero di possibili promossi che si conta sulla punta delle dita!

E' ormai chiaro che sono necessari interventi urgenti per snellire le procedure ed obbligare tutti gli uffici ad effettuare gli adempimenti di competenza in tempi certi, così come è evidente la necessità di individuare correttivi che siano idonei a modulare le decorrenze delle nuove qualifiche salvaguardando i diritti acquisiti ed evitando spaccature all'interno della categoria; se è vero che le altre Forze di polizia da sempre effettuano concorsi con cadenza annuale (e quindi non dovranno mai affrontare concorsi come quello di cui parliamo qui) è altrettanto vero che stanno portando a termine la terza tornata dei nuovi concorsi per vice sovrintendente-vice brigadiere.

E non basta: è necessario che la data di inizio dei corsi, che in base alla previsione di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199 avrà la durata di quattro mesi, venga stabilita al più presto, facendo il possibile per assegnare i frequentatori in base a criteri geografici, anche individuando ulteriori istituti in aggiunta a quelli attualmente designati (Caserta, Roma-Casal Lumbroso e Spoleto), procedendo in tempi brevissimi al bando dell'ulteriore concorso per circa 1.640 posti circa riservato al personale che, alla data del 31 di-

cembre 2000, risulti in possesso di un'anzianità di almeno quattro anni di servizio effettivo.

Vale qui rammentare che, sia per questo concorso da bandire che per quello appena concluso, essendo entrambi relativi ai posti resisi disponibili al 31 dicembre 2000, l'Amministrazione è autorizzata ad articolare i corsi di formazione secondo la ricettività degli istituti di istruzione, tenendo conto degli ammessi ai corsi medesimi, fatta salva la decorrenza economica della nomina a vice sovrintendente dalla data di conclusione del primo corso di formazione del concorso per titoli.

Resta infine fermo che tutti gli assistenti capo che hanno partecipato al concorso e che desiderano conoscere le motivazioni che hanno determinato le rispettive posizioni in graduatoria potranno esercitare il diritto di accesso previsto dall'articolo 22, legge 7 agosto 1990, n. 241 ed eventualmente produrre ricorso per la rideterminazione del punteggio in caso di mancata valutazione di titoli di servizio valutabili.

Presso la sede del STULP regionale Puglia, in Bari è stato predisposto un apposito servizio di assistenza legale per il relativo contenzioso. Il servizio è a disposizione di tutti i colleghi pugliesi.

GEROLAMO GRASSI ALLA GUIDA DELLA MARGHERITA PUGLIESE


A nome della redazione di "Collegamento" voglio esprimere le più vive congratulazioni all'amico Gerolamo Grassi, direttore responsabile del nostro periodico, per la sua recentissima nomina a coordinatore regionale della "Margherita" di Puglia.

Il prestigioso incarico è il più tangibile riconoscimento di un lungo ed appassionato impegno politico iniziato nel lontano 1974.

Alla passione politica coronata da una intensa attività istituzionale Gerolamo Grassi ha sempre affiancato quella per il giornalismo e per l'attività pubblicistica in genere.

Circa 20 i libri dati alle stampe come autore e saggista. Ha curato per l'istituto "Don Luigi Sturzo" di Roma la ricostruzione dell'archivio generale della Democrazia Cristiana in terra di Bari dal 1952 al 1995.

Il suo contributo è stato fondamentale per avviare le prime coraggiose esperienze giornalistiche all'interno del nostro sindacato che dal 15 maggio 1996, grazie alla sua disponibilità ad assumere la responsabilità e la direzione di "collegamento", ha potuto dotarsi di un mezzo di informa-



Gerolamo Grassi
Coordinatore Regionale della "Margherita"
Direttore Responsabile "Collegamento"

zione a diffusione nazionale divenuto strumento indispensabile per i poliziotti di Puglia.

All'amico Gerolamo Grassi auguriamo buon lavoro formulando l'auspicio che il nuovo incarico sia per lui foriero di nuove e stimolanti gratificazioni, certi e consapevoli che la politica, il sindacato ed il giornalismo possano interagire a beneficio della società italiana che ha sempre più bisogno di democrazia, di confronto e di testimonianza culturale e civile.

Innocente Carbone

Valorizzazione dirigenziale: adeguamenti

Pagina 2

Autisti ed uso delle armi copertura assicurativa per tutti

Pagina 3

Valorizzazione dirigenziale: adeguamenti

Non è stato possibile erogare con la mensilità di gennaio l'assegno di valorizzazione dirigenziale di cui al decreto interministeriale 23 dicembre 2003; con rilievo n. 3 del 12 gennaio 2004 la Corte dei conti ha avanzato dubbi sulla legittimità del decreto medesimo, ritenendo che l'assegno di valorizzazione dirigenziale non possa essere ritenuto pensionabile ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 503/1992.

Come noto il citato assegno di valorizzazione dirigenziale è previsto dall'art. 33, comma 2 della L. 289/2002 (Finanziaria 2003) che, al Capo II - oneri di personale - detta la disciplina in materia di rinnovi contrattuali prevedendo l'erogazione di emolumenti "al fine di assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e delle qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, anche attraverso l'attribuzione di trattamenti perequativi...".

"A ben vedere, quindi, - rileva l'Organo di controllo contabile - la disciplina predetta riguarda il trattamento economico in servizio, ma nulla dispone in merito alla pensionabilità o meno degli emolumenti attribuiti. E' agevole ritenere quindi che, in assenza di una norma espressa che disponga la pensionabilità degli emolumenti in questione nella quota "A", essa non possa essere disposta con un atto amministrativo (qual è, in quanto adottato da ministri in concerto tra loro, il decreto in questione - n.d.r.). Ne deriva che l'assegno di valorizzazione può essere considerato quale emolumento da inserire nel calcolo di cui alla lettera "B" della predetta normativa.

L'art. 2, comma 11 della L. 335/95 dispone infatti l'inserimento di qualunque importo liquidato al dipendente in costanza di lavoro, salvo deroghe espresse, nella quota "B".

E' bene chiarire che la predetta quota "A" prevede la pensionabilità degli emolumenti con il sistema previdenziale retributivo, previgente al 1° gennaio 2003, mentre la quota "B" prevede la pensionabilità con il sistema contributivo, vigente appunto a partire dal citato 1° gennaio 2003.

"Nel caso di specie, pertanto, - conclude la Corte - l'opzione adottata nel D.M. o si configura come un errore meramente materiale, ovvero, se espressamente voluta essa deve ritenersi illegittima. Nel richiamare l'attenzione sul termine introdotto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 27 della legge n. 340/2000, si rimane in attesa dei chiarimenti che codesta Amministrazione riterrà di fornire al riguardo o della richiesta di ritiro del provvedimento in parola".

Tutte le amministrazioni interessate hanno concordato nel considerare l'avvenuto inserimento in quota "A" nel senso suggerito dall'Ufficio di controllo del Giudice contabile e, pertanto, è previsto che oggi stesso il provvedimento venga restituito corredato da apposito attergato che ne consentirà l'immediata registrazione e la conseguente tempestiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il che renderà possibile la materiale erogazione dell'emolumento con la retribuzione del prossimo mese di febbraio, fermo restando che gli effetti indesiderati determinatisi potranno essere corretti nelle sedi opportune, ivi compreso il tavolo contrattuale.

Vale rammentare che il decreto in argomento, adottato il 23 dicembre scorso dal Ministro per la funzione pubblica di concer-

to con quelli dell'interno, della difesa, dell'economia e finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali, si compone di un unico articolo il cui comma 1 prevede, con decorrenza 1° gennaio 2003, la corresponsio-

ne di un assegno di valorizzazione dirigenziale di 1.752,00 euro lordi annui ai vice questori aggiunti della Polizia di Stato ed al personale con qualifica e gradi corrispondenti delle Forze di polizia e delle Forze armate; a norma

del successivo comma 2 a decorrere dal 2006 il predetto assegno è rideterminato per ogni triennio, con le medesime modalità in relazione al numero dei destinatari, fermo restando lo stanziamento previsto.

Telelaser: conservare lo scontrino

Una questione dibattuta in materia di accertamenti operati attraverso le apparecchiature Telelaser consiste nella valenza da attribuire allo scontrino.

In particolare, se, in assenza di tale documento, il processo verbale emesso possa considerarsi legittimo.

A tal riguardo, deve, preliminarmente, sottolinearsi come possano essere applicati gli orientamenti più volte espressi dalla Corte di Cassazione in ordine alla legittimità di un provvedimento amministrativo.

Difatti, il verbale di contestazione è, a tutti gli effetti, un provvedimento amministrativo e, come tale, soggetto alle regole per questo previste.

La Suprema Corte ha, in più occasioni, precisato che la prova dei presupposti di fatto della pretesa della P.A. spetta all'Amministrazione stessa, perché "non può porsi tutto l'onere probatorio a carico del destinatario del provvedimento, poiché se egli... assume l'iniziativa del processo, la sua qualità di attore in giudizio non esclude che l'indagine del giudice verta pur sempre su un diritto di credito, i cui presupposti di fatto, secondo le regole generali, debbono essere provati... dall'autorità amministrativa che coltiva la relativa pretesa".

Con specifico riferimento ai verbali di contestazione, sempre il Giudice di legittimità ha chiarito come il verbale fornisca prova della "effettuazione dei rilievi" e non delle "risultanze di questi rilievi".

Orbene, il punto della questione consiste nel determinare quale sia l'elemento probatorio, presupposto del verbale, che provi le "risultanze" della rilevazione operata attraverso l'apparecchiatura Telelaser, nei confronti del quale il ricorrente dovrà fornire prova contraria.

Per far chiarezza sul punto, deve, innanzitutto, porsi l'attenzione sull'art. 142, c.6, C. d. S., a norma del quale sono fonti di prova per il superamento dei limiti di velocità le "risultanze" delle apparecchiature.

Ora, per "risultanze" si intende un qualcosa che esista indipendentemente ed autonomamente rispetto al controllo operato, pertanto, in via teorica, tali risultanze potrebbero consistere sia nello scontrino che nella visualizzazione sul display dell'apparecchiatura Telelaser.

Tuttavia, la recente giurisprudenza, coordinando l'art. 345 Reg. Es. C. d. S., come chiarito, in via di principio, dalla L. 168/02, con l'art. 142, c.6, C. d. S., ha escluso che la prova delle risultanze possa consistere nella mera lettura del display del Telelaser, ritenendo quale unico elemento probatorio del rilievo operato, e presupposto di legittimità del verbale su esso fondato, lo scontrino.

Il ragionamento prende le mosse, come indicato, dall'art. 345 Reg. Es. C. d. S., secondo il quale la velocità di un dato veicolo deve essere fissata, in un dato momento, "in modo chiaro ed accertabile".

La giurisprudenza precedente alla L. 168/02 ha talvolta ritenuto che il termine "accertabile" dovesse interpretarsi nel senso che fosse semplicemente visualizzata la velocità sul display, senza la necessità di documentarla.

Tuttavia, come attentamente evidenziato dalla recente giurisprudenza di merito e dalla dottrina maggioritaria (G.d.P. Catanzaro 21/11/2002 con nota de "Il Foro Italiano", 2003; De Cesaris, "Arch. Giur. Circ. Sinistri Stradali", 2001; Peratello, "Foro Padano", 2000, I), il legislatore del 2002, intervenendo in materia di contestazione differita, ha precisato, in via di principio, il significato del verbo accertare, indicando testualmente "...accertare, anche in tempi successivi", evidenziando, così, la necessità di una prova documentale, e tale documento, che fornisce prova certa ed univoca delle "risultanze" della rilevazione, consiste nello scontrino.

Pertanto, lo scontrino, sia in caso di contestazione immediata che in caso di contestazione differita, diviene un presupposto probatorio in assenza del quale il provvedimento amministrativo conseguente e collegato, ossia il verbale di contestazione emesso, deve considerarsi illegittimo.

Difatti, concordando con la giurisprudenza di merito e di legittimità richiamata, nonché conformemente alla dottrina maggioritaria, la mancanza dello scontrino determina l'illegittimità del verbale indipendentemente dal corretto funzionamento e/o utilizzo dell'apparecchiatura Telelaser, poiché anche nel caso in cui l'apparecchiatura abbia perfettamente funzionato e sia stata correttamente utilizzata, visualizzando la velocità rilevata sul display e, conseguentemente, sia stata effettuata la contestazione immediata mostrando il display al conducente, per le ragioni sopra esposte, deve comunque essere stampato lo scontrino, unica prova documentale che permetta di "accertare, anche in tempi successivi," le "risultanze" del rilievo operato (si rammenta che le apparecchiature Telelaser non conservano traccia alcuna di quanto rilevato).

D'altronde, questa interpretazione è l'unica che fornisce un'adeguata garanzia agli utenti della strada, senza porre la P.A. in una posizione di eccessiva superiorità, soprattutto in ambito processuale.

In tal modo, vengono altresì rispettate le posizioni processuali in materia di onere della prova, ove la P.A. deve fornire la prova dei presupposti del provvedimento amministrativo, in mancanza della quale il provvedimento diviene illegittimo e, se fornita tale prova, spetterà al ricorrente fornire la prova contraria, consistente nella dimostrazione del difetto di funzionamento dello strumento.

ndr

Assegno funzione: emanata la circolare

È stata emanata mercoledì, 21 gennaio scorso la circolare n. 333-G/C.D.I/n. 22/04 avente per oggetto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348 sull'assegno funzionale.

La circolare esplicativa conferma che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti soggettivi necessari alla corresponsione dell'assegno funzionale, nulla è stato innovato, rammentando che i competenti uffici periferici sono tenuti ad effettuare le dovute verifiche individuando l'esatta decorrenza dell'assegno funzionale nei confronti di ogni singolo dipendente.

Nel confermare altresì che, con la corrente mensilità di gennaio, il Cenaps ha provveduto all'aggiornamento degli importi nei confronti del personale della Polizia di Stato che risulta già destinatario del beneficio e che, per il predetto personale, ha provveduto alla corresponsione dei relativi arretrati spettanti per l'anno 2003, il Dipartimento ha ribadito che non è risultato possibile procedere all'attribuzione dell'assegno funzionale nei confronti del personale che, a seguito delle novità introdotte dal d.P.R. 348/2003, ha raggiunto l'anzianità utile nel corso dell'anno 2003 in quanto le informazioni relative ai requisiti soggettivi sono verificabili esclusivamente dagli uffici periferici.

Per poter corrispondere al suddetto personale l'assegno funzionale è pertanto necessario, - conclude la nota - che i competenti uffici terminino l'adempimento delle operazioni previste al fine di corri-

spondere ai dipendenti interessati gli importi spettanti nel più breve tempo possibile.

La ministeriale è sul nostro web, all'indirizzo www.siuip.it, area "circolari".

Missioni nel territorio nazionale

Il Dipartimento della pubblica sicurezza ha provveduto a far attivare una nuova funzionalità per la riliquidazione delle missioni nazionali che permetterà ad uffici e reparti una segnalazione più veloce delle trasferte erroneamente segnalate e/o stornate in precedenza e già liquidate; lo ha comunicato con circolare n. 333-G/2.2.05/01(01/04) del 12 gennaio scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Tale procedura dovrebbe consentire una equa ripartizione delle risorse relative al capitolo 2505/01 per l'anno 2004, contribuendo a prevenire ed evitare le disfunzioni in passato verificatesi nella liquidazione delle missioni, così come la circolare n. 333-G/2.2.05/01 (24/04) del 19 gennaio successivo, ove si richiamano gli uffici periferici al rispetto dei termini previsti per l'invio della situazione finale delle spese per missioni 2003 (5 febbraio)

Si fa presente, inoltre - si legge nella nota - che l'insufficiente segnalazione delle trasferte nazionali non consente all'ufficio centrale di valutare l'esatto fabbisogno finanziario per i servizi in questione, determinando, di fatto, l'attribuzione di un accreditamento che potrebbe non essere commisurato alle reali esigenze.

Sul nostro web, all'indirizzo www.siuip.it, area "circolari".

Autisti ed uso delle armi: copertura assicurativa per tutti

È prevista sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 gennaio prossimo la pubblicazione del bando di gara per l'appalto della copertura assicurativa della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale della Polizia di Stato nello svolgimento della propria attività istituzionale; la scadenza per la ricezione delle offerte o le domande di partecipazione è fissata per le ore 12,00 del 23 febbraio prossimo.

L'esigenza di salvaguardare l'appartenente alla Polizia di Stato durante l'espletamento dei compiti attinenti al servizio è da sempre avvertita con grande forza: l'eventualità di vedersi costretti a risarcire di tasca propria danni causati accidentalmente nel compiere il proprio dovere è giustamente temuta ed è per questo che, negli scorsi anni il Siulp si è fatto carico direttamente della tutela assicurativa a favore dei propri iscritti, intraprendendo parallelamente un'azione tesa a garantire tale copertura a tutti gli operatori della sicurezza in quanto tali, sensibilizzando a tal fine le sedi competenti ed ottenendo, nella legge finanziaria 2002 (articolo 16, comma 4) un apposito stanziamento per le Forze di polizia, da ripartire sul tavolo contrattuale.

Con l'accordo contrattuale recepito con d.P.R. 164/2002 si è dunque stabilito, all'articolo 39, che ai fini della stipula di una convenzione da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale della Polizia di Stato nello svolgimento della propria attività istituzionale fosse stanziata una somma di _ 330.000.

Tale somma, tuttavia, è risultata palesemente insufficiente e, pertanto, con la coda contrattuale del 4 novembre scorso, recepito con d.P.R. 348/2003, parte delle somme destinate al recupero del differenziale inflativo è stata uti-

lizzata a tale scopo ed ulteriori _ 660.000 sono andati ad aggiungersi alle somme già disponibili, raggiungendo quindi l'importo di _ 990.000 che, secondo stime effettuate, può essere considerato adeguato rispetto ad una reale ed efficace copertura assicurativa per i danni accidentali che possono derivare, ad esempio, dalla guida di automezzi in servizio di polizia o dall'uso delle armi.

Il bando giunge con apparente ritardo a causa della necessità di ottenere la concreta e certa disponibilità dell'intero importo, legata alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto recettivo dell'accordo contrattuale; la copertura, tuttavia, sarà retroattiva e comprenderà la copertura delle spese legali che l'appartenente alla Polizia di Stato dovesse essere chiamato a sostenere per resistere alle richieste di risarci-

mento danni per responsabilità civile o amministrativa anche in caso di condanna, purché detta condanna non intervenga per fatto doloso.

Il bando di gara europea finalizzato alla stipula della polizza assicurativa in argomento, il d.P.R. 164/2002 ed il d.P.R. 348/2003 sono sul nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, nello spazio dedicato a "Tutti i contratti".

Assistenza congiunto handicappato

L'assistenza al congiunto handicappato in situazione di gravità, prestata in modo esclusivo e continuativo, dal lavoratore pubblico o privato, costituisce per lo stesso lavoratore il presupposto per ottenere il trasferimento della sede di lavoro, anche a prescindere dalla dimostrazione della convivenza.

Ciò a seguito delle modifiche apportate dall'art. 19 della legge n. 53/2000 alle disposizioni del comma 5 dell'art. 33 della legge n. 104/1992, che tutela la continuità dell'assistenza al soggetto handicappato e che, ai fini del trasferimento, richiedeva anche la convivenza del lavoratore con il familiare assistito. In tal senso si è pronunciata la sesta Sezione del Consiglio di Stato nella Sentenza 4 marzo 2003, n. 2683, accogliendo il ricorso presentato in appello da una insegnante di ruolo di scuola elementare avverso la Sentenza con cui il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) della Calabria le aveva respinto il ricorso proposto contro la revoca del trasferimento da Ardea, in provincia di Roma, a Catanzaro, già concesso per continuare ad assistere a Catanzaro il fratello handicappato.

Il TAR della Calabria, sezione di Catanzaro, aveva ritenuto infondato il ricorso del primo grado del giudizio in quanto, a suo avviso, le circostanze anagrafiche nell'illustrare la mera composizione del nucleo familiare non avrebbero di-

mostrato la effettiva convivenza con il congiunto handicappato, e perché l'immanenza del requisito della convivenza sarebbe stato escluso dal fatto che la dipendente, prima del trasferimento a Catanzaro, risultava in servizio in provincia di Roma e non aveva dimostrato le circostanze che avrebbero impedito ad altri familiari di prestare assistenza al fratello inabile.

La sesta Sezione del Consiglio di Stato, invece, procedendo ad un nuovo esame dei documenti e dei certificati già prodotti dall'interessata nel giudizio di primo grado, ha affermato che il TAR della Calabria era incorso in una errata valutazione di quella documentazione, perché in essa era stato attestato che la ricorrente era l'unica persona del nucleo familiare idonea ad assistere il congiunto handicappato e che l'as-

sistenza si era svolta con continuità e senza interruzione anche quando l'interessata era stata nominata in ruolo come insegnante nella provincia di Roma nell'anno scolastico 1994-1995, avendo la medesima, durante lo stesso anno scolastico, usufruito di congedi ed aspettative, e prestatosi effettivamente servizio soltanto per un breve periodo.

Questa diversa valutazione della documentazione adottata dalla ricorrente e il fatto che nelle more del giudizio, l'art. 19 della legge n. 53/2000 ha fatto venir meno il requisito della convivenza, prima richiesto dall'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, per consentire il trasferimento della sede di lavoro, hanno indotto la sesta Sezione del Consiglio di Stato ad accogliere l'appello e ad annullare la sentenza impugnata.

Trattamento economico in occasione di particolari eventi

A seguito di segnalazione inviata dal Siulp in sede territoriale il 24 novembre scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha chia-

rito, con nota n. 557/RS/39/66/4593 del 15 gennaio scorso, che l'ordine ministeriale di fruizione di vitto e alloggio presso strutture dell'Amministrazione non può essere considerato ostativo rispetto alla fruizione di pasti e/o pernottamenti presso strutture diverse qualora ciò sia determinato da esigenze di servizio.

Accade spesso, infatti, che in occasione di particolari eventi che determinano specifiche esigenze di ordine pubblico vengano temporaneamente assegnati presso la sede ove si svolge l'evento contingenti anche ingenti di personale; tali contingenti vengono di norma alloggiati e consumano il vitto presso strutture individuate dall'Amministrazione.

Al fine di evitare sperequazioni a tutto il personale viene attribuito il trattamento economico più favorevole, vale a dire quello di ordine pubblico, mentre le spese di vitto ed alloggio, qualora questi non vengano fruiti presso strutture appartenenti all'Amministrazione, vengono da quest'ultima liquidate direttamente ai gestori delle citate strutture.

Resta tuttavia fermo che, qualora tale personale venga adibito ad effettuare servizi diversi come, ad esempio, servizi di scorta o di tutela fuori sede ed esigenze operative non consentano a detti dipendenti di fruire dei pasti e dell'alloggio come originariamente previsto, essi potranno senz'altro fruire di detti pasti ed alloggio secondo le modalità imposte dalle esigenze di servizio; sarà poi cura dell'ufficio cui i dipendenti sono stati temporaneamente assegnati trasmettere richiesta motivata di rimborso delle spese sostenute, che verrà senz'altro ratificata dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

Nell'area "circulari" del nostro web, all'indirizzo www.siulp.it.

"La divisa: va bene com'è? ...proponi tu le modifiche"

Dopo una lunghissima gestazione sembra essere ormai in vista la definitiva stesura del decreto ministeriale che dovrà sostituire l'ormai superato D.M. 19 febbraio

1992, ove sono analiticamente descritte, tra l'altro, le caratteristiche delle divise destinate ad essere indossate dal personale della Polizia di Stato.

Ci sembra dunque questo il momento giusto per interpellare i colleghi lettori di Siulp Collegamento Flash e visitatori del nostro web in merito alla funzionalità dei capi attualmente in dotazione, chiedendo altresì proposte, osservazioni e suggerimenti.

Parte dunque da oggi il nostro sondaggio "La divisa: va bene com'è? ...proponi tu le modifiche"; partecipare è semplicissimo: basta scaricare dal nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, uno degli appositi moduli, che potranno essere compilati direttamente tramite il vostro personal computer ed inviati via e-mail all'indirizzo sonda@siulp.it oppure stampati ed inviati via fax al numero 06/44.69.841.

In considerazione dell'obiettivo necessità di differenziare alcuni dei capi che compongono la divisa abbiamo reso disponibili due moduli: uno riservato al personale di sesso femminile ed un altro destinato al personale di sesso maschile.

Per poter partecipare al sondaggio i moduli dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 13 febbraio prossimo; i risultati verranno divulgati tramite i nostri mezzi di informazione ed utilizzati per contribuire a migliorare le condizioni di lavoro degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Attenti alle buste paga

Con la mensilità di gennaio 2004 molti colleghi hanno avuto il conguaglio a debito. (a molti di questi copierà di versarlo anche a febbraio).

Tale conguaglio è stato effettuato tenendo conto di quanto previsto dalla riforma fiscale entrata in vigore il 1 gennaio 2003.

Con questa riforma, come tutte del resto, c'è chi guadagna e c'è chi ci perde. In questo ultimo caso però, solo per il 2003, la Finanziaria ha previsto una clausola. Questa clausola, cosiddetta di salvaguardia, consente al contribuente, una volta calcolata l'imposta, di versarla sulla base delle norme precedenti (vecchio sistema anno 2002 anziché nuovo 2003), se, dalla loro applicazione, scaturisce un'imposta inferiore a quella trattenuta nel 2003 dal datore di lavoro. In sostanza, si tratta di effettuare i conteggi due volte, sia utilizzando aliquote, scaglioni e detrazione del 2002, sia applicando le nuove tabelle in vigore nel 2003 e successivamente adottare la soluzione che risulterà più vantaggiosa per il contribuente: cioè quella che avrà determinato l'imposta più bassa.

Questo conteggio non potrà però essere effettuato direttamente dai datori di lavoro che hanno infatti effettuato i conguagli di fine anno e la compilazione del CUD semplicemente sulla base delle aliquote, deduzioni e detrazioni in vigore nel 2003 senza l'applicazione della clausola di salvaguardia.

Viceversa, nel modello 730, vi è l'esplicito obbligo, per chi presta l'assistenza fiscale, di determinare l'Irpef applicando la normativa più favorevole al contribuente, senza che l'assistito ne debba fare richiesta.

Anche i contribuenti che non sono tenuti all'invio della dichiarazione dei redditi (ad esempio, perché possiedono solo redditi di lavoro dipendente), che si accorgono di poter beneficiare dell'applicazione della clausola di salvaguardia, dovranno presentare il modello 730 o unico per recuperare l'Irpef trattenuta in eccesso.

Giuseppe IAFFALDANO

• FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

Straordinari: confermati i limiti vigenti

Con circolare n. 333-G/2.1.84.PS/AC del 14 gennaio scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato che sono prorogati fino alle prossime disposizioni i limiti mensili fissati per il lavoro straordinario vigenti fino al dicembre scorso per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia o attività tecnica o tecnico-scientifica, nonché per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno del comparto ministeri inquadrato nelle aree "A", "B" e "C".

La ministeriale è nell'area "Circolari" del nostro web, all'indirizzo www.sulp.it.

Inizia a Cesena il primo corso interspecialità

Con circolare n. 333-D19804.C.C.1.11 del 17 gennaio scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato che si svolgerà a Cesena, da domani 20 gennaio al 13 febbraio 2004, il 1° corso di perfezionamento interspecialità riservato ai sovrintendenti della Polizia di Stato.

Durante il corso il personale interessato alloggierà presso la struttura ai sensi dell'articolo 49, d.P.R. 25 ottobre 1985, n. 782 e fruirà del trattamento economico di missione ridotto come per legge; il personale la cui sede di servizio sia ubicata sulle isole o che dovrà percorrere oltre 800 chilometri è autorizzato a servirsi del mezzo aereo.

Nell'area "Circolari" del nostro web, all'indirizzo www.sulp.it.

Posta elettronica ed amministrazione: una casella per ogni dipendente

Entro la fine della legislatura tutte le comunicazioni all'interno della pubblica amministrazione dovranno poter avvenire tramite posta elettronica e, a tal fine, le amministrazioni dovranno dotare ogni dipendente, anche quelli cui non è assegnato un personale computer, di una casella di posta elettronica e ad attivare, inoltre, apposite caselle istituzionali affidate alla responsabilità delle strutture di competenza; queste ultime dovranno procedere alla tempestiva lettura, almeno una volta al giorno, della corrispondenza ivi pervenuta, adottando gli opportuni metodi di conservazione della stessa in relazione alle varie tipologie di messaggi ed ai tempi di conservazione richiesti.

È quanto prevede la direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie siglata il 27.11.2003 e

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2004, ove si precisa tra l'altro che "... è sufficiente ricorrere ad un semplice messaggio di posta elettronica, ad esempio, per richiedere o concedere ferie o permessi, richiedere o comunicare designazioni in comitati, commissioni, gruppi di lavoro o altri organismi, convocare riunioni, inviare comunicazioni di servizio ovvero notizie dirette al singolo dipendente (in merito alla distribuzione di buoni pasto, al pagamento delle competenze, a convenzioni stipulate dall'amministrazione ecc...), diffondere circolari o ordini di servizio".

La direttiva è sul nostro web, all'indirizzo www.sulp.it.

Crediti formativi: nuova convenzione con l'Università de L'Aquila

Prosegue l'attività di ricerca ed elaborazione di convenzioni con le università italiane posta in essere dal Dipartimento della pubblica sicurezza al fine di vedere riconosciuti crediti formativi agli appartenenti alla Polizia di Stato per il superamento dei corsi di formazione.

L'ultima in ordine di tempo è stata sottoscritta dal Dipartimento venerdì, 23 gennaio scorso, con l'Università de L'Aquila, che a sua volta sottoscriverà a giorni, dopodiché detta convenzione sarà disponibile, come tutte quelle sottoscritte in precedenza, sul nostro web, all'indirizzo www.sulp.it.

Corsi e concorsi: importanti aggiornamenti

19° corso di formazione dirigenziale

Con circolare n. 333-C/9041.1.28 del 16 gennaio scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato che è fissato per il 3 febbraio prossimo l'inizio del 19° corso di formazione dirigenziale, cui parteciperanno 60 vice questori aggiunti.

3° concorso annuale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente

È imminente il bando del concorso annuale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente previsto dal d.lgs. 334/2000; 12 i posti a concorso.

Due nuovi concorsi per commissari

Subito dopo il bando del concorso per primo dirigente sarà bandito un concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari ed un concorso interno riservato agli appartenenti alla Polizia di Stato in possesso dei titoli previsti; rispettivamente 53 e 12 i posti a concorso previsti.

Concorso interno per 685 posti da vice revisore

È stato pubblicato il concorso interno, per titoli, a 685 posti (di cui 202 riservati al personale con la qualifica di collaboratore tecnico capo al 31 dicembre 2001) per l'accesso al corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di vice revisore tecnico da tempo anticipato su queste pagine.

Vice Sovrintendenti

Sul supplemento straordinario n. 1/1 al Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno è stata ufficialmente pubblicata il decreto di approvazione della graduatoria del concorso per 3.824 posti da vice sovrintendente firmato nella serata del 13 gennaio scorso ed immediatamente reso disponibile sul nostro web.

Decorrono quindi dal 19 gennaio i termini per proporre eventuali ricorsi; al fine di valutare l'opportunità o meno di ricorrere è indispensabile esercitare il diritto di accesso previsto dall'articolo 22, legge 7 agosto 1990, n. 241; a tal fine ci si può servire dell'apposito modulo presente sul nostro web, mediante il quale ogni partecipante potrà richiedere di acquisire la scheda di valutazione redatta nei suoi confronti dalla commissione d'esame, nonché copia del verbale della riunione di quest'ultima commissione durante la quale sono stati approvati i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi nell'ambito delle categorie previste dal bando in applicazione della normativa; prestissimo detto verbale sarà consultabile sul nostro web.

Per ciò che attiene la data di inizio del primo dei corsi sembra da escludersi la possibilità che

venga fissata prima della seconda metà del mese di febbraio.

3° concorso annuale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente

Come preannunziato su queste pagine la scorsa settimana è stato bandito, mediante pubblicazione sul supplemento straordinario n. 1/3 bis del 22 gennaio scorso il concorso annuale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente previsto dal d.lgs. 334/2000; i posti a concorso sono 12.

550 allievi agenti - 298 volontari in ferma prolungata

Come preannunziato la scorsa settimana sono state inviate e sono in corso di notifica le convocazioni per la frequenza del corso per i 298 volontari in ferma prolungata, cui si aggiungono gli ulteriori 16 idonei, che frequenteranno il corso di formazione a Trieste a partire dall'11 febbraio.

Ancora nessuna novità per i circa 60 idonei al concorso per 780 allievi agenti del 1996.

750 sostituti commissari

Ad oggi non è stato ancora registrato presso l'Ufficio centrale per il bilancio presso il Ministero dell'interno il decreto di nomina datato 23 dicembre 2003; per gli oltre 750 ispettori superiori interessati resta confermato che la notifica avverrà presumibilmente nel prossimo mese di febbraio con il conseguente immediato aggiornamento delle retribuzioni ed il versamento agli interessati delle competenze arretrate.

Concorso 640 allievi vice ispettori

La fase conclusiva delle procedure che porteranno alla sottoscrizione della convenzione universitaria che dovrebbe consentire ai frequentatori del corso biennale di vedersi riconosciuti crediti formativi sufficienti al conseguimento di un apposito diploma di laurea di primo livello, che sta condizionando al momento anche l'acquisto dei testi destinati a questi ultimi, volge ormai al termine: in pole position l'Università de L'Aquila.

Non ci sono novità in merito alla situazione degli idonei che, per il momento, non sono stati ancora ammessi alla frequenza del corso.

Concorso interno 73 vice periti

Come da tempo preannunziato su queste pagine si terrà martedì 27 gennaio prossimo, presso la Scuola allievi agenti di Roma-Casal Lumbroso, la prova scritta del concorso interno, per titoli ed esami, per l'accesso a 73 posti da vice perito tecnico, bandito con decreto n. 333-B/13D.3.03 del 23 settembre scorso; ricordiamo in proposito che le domande di partecipazione pervenute sono state 189, di cui 8 escluse per difetto di requisiti dei candidati.

Documenti e normativa citati sono nelle aree "Circolari" e "Legislazione" del nostro web, all'indirizzo www.sulp.it.

Ultim'ora valorizzazione dirigenziale: confermate le previsioni

Verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel corso di questa settimana il decreto del "Ministro della funzione pubblica, di concerto con quelli dell'economia e finanze, dell'interno, della difesa, della giustizia e delle politiche agricole e forestali" mediante il quale viene attribuito l'assegno di valorizzazione dirigenziale previsto dall'articolo 33, comma 2 legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003).

Come si ricorderà l'iter del provvedimento ha subito un rallentamento a causa della necessità di renderlo rispondente alla normativa vigente in materia previdenziale, evidenziata il 12 gennaio scorso con il rinvio n. 3/2004 dalla Corte dei conti, che ha poi provveduto alla registrazione venerdì 23 gennaio scorso.

È utile ricordare che il provvedimento attribuisce a tutto il personale che riveste la qualifica di vice questore aggiunto ed equiparato, sia con trattamento su livelli che con trattamento dirigenziale, per il triennio 2003-2005, un assegno di valorizzazione dirigenziale pari a 1.752,00 euro annui lordi, suddivisi in tredici mensilità; a pubblicazione avvenuta il Dipartimento della pubblica sicurezza sarà in grado di corrispondere agli interessati, con la mensilità di febbraio, l'adeguamento retributivo e gli arretrati da gennaio 2003 a gennaio 2004.

Sul nostro web, all'indirizzo www.sulp.it, la Finanziaria 2003 e, nell'area "circolari", il rilievo n. 3/2004.

Trenitalia: rinnovata la convenzione

La convenzione stipulata il 20 dicembre 2001 tra Trenitalia S.p.A. e Ministero dell'interno, che prevede le agevolazioni per i viaggi effettuati dal personale della Polizia di Stato elencate nella ministeriale n. N. 333-A/9807.1.5.1 del 29 gennaio 2003, scaduta lo scorso 31 dicembre, è stata rinnovata fino al 30 giugno 2004; lo ha comunicato, con circolare n. 333-G/TR.IT 17(03/04) del 12 gennaio scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Le ministeriali sono nell'area "circolari" del nostro web, all'indirizzo www.sulp.it.

Patente: operativo il numero verde per "saldo" punti e non solo

Molti sanno che dalla scorsa estate è entrata in vigore la cosiddetta "patente a punti", prevista dal d.lgs. 9/2002, ma non tutti sanno che ormai da ottobre scorso è possibile avere via filo il saldo dei punti che abbiamo ancora a disposizione sulla nostra patente di guida telefonando al numero verde 848.782.782 da un telefono di rete fissa.

La risposta è affidata ad un sistema automatico elaborato dal "Servizio informazioni patente a punti", che spiegherà quali sono le informazioni da fornire al sistema medesimo per conoscere il nostro "saldo": digitare sulla tastiera del telefono la data di nascita e il numero della patente di guida (senza lettere), seguiti dal tasto # (cancellito); dopo una breve attesa il sistema automatico concluderà la telefonata comunicando il numero di punti che risultano attribuiti alla patente in argomento al momento dell'interrogazione.

Il servizio, che ha il costo di una telefonata urbana, è stato affidato dal Ministero delle infrastrutture alla Enterprise Digital Architects, che ha realizzato un sistema di contact center che prevede un sistema di risposta vocale interattiva (IVR), con la distribuzione delle chiamate, in alternativa, a uno dei 30 operatori telefonici messi a disposizione secondo la modalità voice inbound.

Secondo l'azienda la piattaforma prevede, inoltre, la capacità di gestire fino a 120 linee telefoniche ed un accesso al sistema informativo controllato e sicuro; gli automobilisti possono anche ottenere, tramite operatore, tutte le informazioni relative ai procedimenti di competenza dell'Ufficio centrale operativo della Motorizzazione, come: rinnovo della patente; aggiornamento della residenza sui documenti di guida; duplicato della patente; duplicato della carta di circolazione.

Il d.lgs. 9/2002 è sul nostro web, all'indirizzo www.sulp.it, area "professione".

Assunzione personale Europol

Con circolare del 21 gennaio scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha reso nota la disponibilità dei seguenti posti:

- A.1) (2330-194) Agente di I livello "analista" - due posti riservati agli appartenenti al ruolo dei commissari alle dipendenze del vicedirettore; termine presentazione candidature 11 febbraio 2004;
 - A.2) (2330-194) Agente di II livello "analista" - tre/cinque posti riservati al personale del ruolo degli ispettori con cinque anni di servizio alle dipendenze del vicedirettore; termine presentazione candidature 11 febbraio 2004;
 - A.3) (2330-194) Assistente con compiti di analisi - due/cinque posti riservati al personale dei ruoli dei sovrintendenti, assistenti ed agenti con almeno tre anni di servizio; termine presentazione candidature 11 febbraio 2004;
 - B (2330-1891) Agente di II livello presso l'Unità tecnologica dell'informazione riservato al personale del ruolo degli ispettori ed agli appartenenti alle corrispondenti qualifiche dei ruoli tecnici con tre anni di servizio escluso il periodo di formazione; termine presentazione candidature 28 gennaio 2004.
- La ministeriale è sul nostro web, all'indirizzo www.sulp.it, area "circolari".

COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione
Sindacale edito dal
Sindacato Italiano Unitario
Lavoratori Polizia

Anno VIII
N. 3 - 1 Febbraio 2004

Direttore Responsabile
GEROLAMO GRASSI

Direttore Editoriale:
INNOCENTE CARBONE

Consulente di Redazione:
GIUSEPPE IAFFALDANO

Reg. Trib. Bari N. 1278
Redazione: Via Murat, 4 - Bari
Tel. 080/5291165 - 5232702
Telefax 080/5751068
Internet: www.sulp.it
E-Mail: sulp.bari@tin.it

Stampa: Graphic Print di Tevere A.
Via Cavour, 35 - Valenzano (Ba)
E-mail: graphic_print@libero.it
Tel/Fax 0804676795 (ISDN)

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.